



E-mail [task@studiopirola.it](mailto:task@studiopirola.it) [www.studiopirola.it](http://www.studiopirola.it)

**Dott. Modesto Pirola**

Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile

**Rag. Raffaele Alzati**

Ragioniere Commercialista

**Ai Sigg. CLIENTI**

**Loro Sedi**

## **Circolare n. 17.2020**

### **OGGETTO: Novità per la fatturazione elettronica**

L'Agenzia delle Entrate ha posticipato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

Le nuove scadenze per l'introduzione delle novità relative alla fatturazione elettronica sono le seguenti:

- a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore;
- dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento approvato di recente.

Il motivo di questo nuovo schema di codifica è legato al fatto che l'Agenzia delle Entrate, dal 2021, dovrà proporre al contribuente la bozza dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale. L'agenzia delle Entrate ha chiarito che verrà messo a disposizione dei contribuenti un sistema con il quale possono essere accettate le bozze proposte, o modificate "online". Posto che difficilmente le bozze potranno essere esatte e che si ritiene saranno pochi coloro che andranno a verificarne la corrispondenza (l'agenzia non può sapere qual è la detraibilità IVA dei vari acquisti) e, un'eventuale accettazione non ha alcun effetto concreto sul contribuente, la cosa da evitare è quella di commettere degli errori informatici che portino i dati elaborati dall'Agenzia ad essere talmente differenti da quelli comunicati tramite una LIPE, tanto da portare all'emissione di un "invito alla compliance" per spiegare le differenze, con dispendio di tempo e di denaro. Bisogna quindi impostare in modo corretto i codici da utilizzare con la fattura elettronica.

### **Le novità in tema di Fattura Elettronica**

Novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1° ottobre 2020 ma, sono state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile.

- Proroga adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche: con il recente provvedimento l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente prorogato al 28 febbraio 2021 il termine per aderire al servizio sia per le partite IVA che per i consumatori finali;
- Consultazione fatture dalla propria area personale riservata: dal 1° marzo i consumatori privati finali che hanno aderito al servizio possono già consultare le fatture nella propria area personale;
- Gestione più attenta delle diverse voci fiscali e previdenziali: tra cui tra l'altro, i contributi INPS, Enasarco e Enpam;
- Estensione arrotondamento: 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni
- Nuovi codici di errori che determinano lo scarto delle fatture non conformi.

Entrando nel merito delle specifiche tecniche andiamo a evidenziare le novità che hanno riguardato il formato Xml della fattura elettronica in particolare con riferimento a:

- "tipodocumento" (codice TD)
- "Ritenute" (RT)
- "natura" (codice N)

### **Tipo documento (TD)**

Autofatture	Introdotta un nuovo codice TD 27 per fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. Il codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dallo Sdi delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L'indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l'autofattura, quando ricevuta dal Sdi, sia inserita tra le fatture in acquisto
Fatture differite	Sono stati introdotti nuovi codici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD 24 per la fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizio;</li> <li>- TD 25 per la fattura differita per triangolari interne</li> </ul>
Reverse charge interno	Introdotta codice TD 16 per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente allo Sdi dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (ad esempio pulizie di edifici o subappalti)
Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile	Distinzione tra tipologia di operazioni funzionali all'eliminazione dell'esterometro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD 17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (anche comunitari);</li> <li>- TD 18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;</li> <li>- TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni;</li> <li>- TD 20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture;</li> <li>- TD21: autofattura per splafonamento</li> </ul>
Altri codici	Introdotti specifici codici, tra cui quelli per gestire le operazioni da deposito IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD22: estrazione beni da deposito IVA;</li> <li>- TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA;</li> <li>- TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni</li> </ul>

### **Ritenute multiple e di tipo previdenziale (RT)**

Rispetto alla versione 1.5 del tracciato Xml è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d'acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all'interno dello stesso documento. Si passerà dagli attuali tipi di ritenuta:

-RT01 ritenuta persone fisiche;

-RT02 ritenute persone giuridiche;

al seguente elenco:

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenute persone giuridiche
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

### **Natura (N)**

<b>N2</b>	<p>Viene introdotta una distinzione in 3 ulteriori sotto codici (N2; N2.1; N2.2) allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie non soggette:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>N2:</b> operazioni non soggette ad IVA: sono quelle per le quali manca un requisito (soggettivo, oggettivo o territoriale), e, in quanto "fuori campo IVA", per le stesse non dovrebbero applicarsi in toto le regole previste da tale imposta, comprese quelle di fatturazione e di indicazione in dichiarazione (come ad esempio emissioni di fatture per risarcimenti danni causati dal cedente o prestatore, cessioni di buoni multiuso, cessione di terreni agricoli, emissioni di note di variazione fuori campo ai sensi dell'articolo 26). Ciò nonostante, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nelle Faq sulla fattura elettronica, per le stesse può comunque essere emessa una "fattura" indicando la causale N2, ma le stesse non andranno indicate nel modello dichiarativo.</li><li>- <b>N2.1:</b> non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 (si ritiene che in questo codice vadano le fatture emesse senza IVA ai sensi dell'articolo 7-ter, sia nei confronti di soggetti comunitari che extracomunitari. A supporto della tesi per cui tutte le operazioni fatturate con l'articolo 7-ter andranno valorizzate con la causale "N2.1", depone anche il fatto che nell'esterometro non esisterà più il codice N6. Chi, quindi, comunicherà le fatture in 7-ter verso comunitari con l'esterometro, anziché emettere direttamente la fattura via SDI, anche volendo non potrà utilizzare un codice della famiglia N6 come invece avveniva fino al 01.10.2020).</li><li>- <b>N2.2:</b> non soggette – altri casi</li></ul>
<b>N3</b>	<p>Vengono dettagliate, accanto al codice generico, in 6 sotto codici le diverse fattispecie di operazioni non imponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>N3:</b> generico;</li><li>- <b>N3.1:</b> esportazioni;</li><li>- <b>N3.2:</b> cessioni intracomunitarie;</li><li>- <b>N3.3:</b> cessioni verso San Marino;</li><li>- <b>N3.4:</b> operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;</li><li>- <b>N3.5:</b> cessioni non imponibili con lettere d'intento;</li><li>- <b>N3.6:</b> altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond</li></ul>
<b>N6</b>	<p>Vengono istituiti, accanto al codice generico 9 codici specifici riguardanti le operazioni ad inversione contabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>N6:</b> generico;</li><li>- <b>N6.1:</b> cessione di rottami e altri materiali di recupero;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>N6.2:</b> cessione di oro e argento puro;</li> <li>- <b>N6.3:</b> subappalto nel settore edile;</li> <li>- <b>N6.4:</b> cessione di fabbricati;</li> <li>- <b>N6.5:</b> cessione telefoni cellulari;</li> <li>- <b>N6.6:</b> cessione di prodotti elettronici;</li> <li>- <b>N6.7:</b> prestazioni comparto edile e settori connessi;</li> <li>- <b>N6.8:</b> operazioni settore energetico;</li> <li>- <b>N6.9:</b> altri casi</li> </ul>
--	--

Come detto in precedenza tutte le operazioni fatturate con l'articolo 7-ter andranno valorizzate con la causale "N2.1" pertanto nell'esterometro non esisterà più il codice N6. I soggetti che comunicheranno le fatture in 7-ter (verso comunitari) con l'esterometro e non attraverso lo SDI, non potrà utilizzare un codice della famiglia N6. Se questa tesi dovesse essere confermata molti software contabili richiederanno un aggiornamento e per chi, per evitare l'esterometro, emette le fatture via SDI anche nei confronti di committenti non stabiliti in Italia, andrà previsto che tutte vengano catalogate con lo stesso codice e poi, a seconda del paese di stabilimento del cliente, si riporti l'indicazione obbligatoria "non soggetta" piuttosto che "inversione contabile".

Questo cambio di codice per le operazioni in 7-ter verso committenti comunitari, potrebbe far emergere un problema relativamente all'assoggettamento ad imposta di bollo. Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del campo "importo" relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, pertanto rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo "dati bollo", ma diventerà facoltativa l'indicazione del relativo importo.

Consigliamo a tutti i clienti di controllare l'attuale tabella relativa ai codici IVA e nel caso non fossero presenti le casistiche sopra riportate di istituire quelle mancanti abbinandoli alle codifiche sopra riportate.

Vi ricordo che, con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni.

Con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti.

Lesmo, 22/10/2020

Dott. Modesto PIROLA